REGOLAMENTO (CEE) N. 1524/76 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1976

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie del Marocco (1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato il 27 aprile 1976, prevede all'articolo 22 l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario annuo di 8 250 tonnellate di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie del Marocco ; che i dazi doganali applicabili nel limite di questo contingente tariffario sono pari al 70 % dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi ; che, sino all'entrata in vigore di questo accordo, l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (2) prevede l'applicazione anticipata di questa misura tariffaria con effetto probabile dal 1° luglio 1976 ; che è applicabile la clausola « pro rata temporis » ; che è pertanto opportuno aprire detto contingente tariffario comunitario per il secondo semestre dell'anno 1976 ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dal Marocco, alle percentuali indicate di seguito :

(in %)

	1972	1973	1974
Benelux	0,5	0,7	0,8
Danimarca	0,2	0,6	0,3
Germania	20,0	46,2	45,5
Francia	79,3	50,7	51,3
Irlanda	—	—	—
Italia	—	—	0,5
Regno Unito	—	1,8	1,6

considerando che è opportuno tener conto di queste percentuali e delle previsioni fatte da taluni Stati membri, nonché della necessità di assicurare, all'occorrenza, un'equa ripartizione fra tutti gli Stati membri degli obblighi assunti nel quadro del suddetto accordo ; che le percentuali di partecipazione iniziale al contingente totale possono quindi essere approssimativamente calcolate nel modo seguente :

Benelux	3 %,
Danimarca	3 %,
Germania	36 %,
Francia	41 %,
Irlanda	2 %,
Italia	5 %,
Regno Unito	10 % ;

(1) Parere espresso il 18. 6. 1976 (non ancora pubblicato nella GU).

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 98.

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 66 % del volume contingentale ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari debbono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° luglio 1976 e fino al 31 dicembre 1976, è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 4 125 tonnellate per le polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 **aa) della tariffa doganale comune,** originarie del Marocco.

2. Nel limite di tale contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune da applicare a tali prodotti è sospeso all'11,9 %.

3. Nel limite di tale contingente tariffario, i nuovi Stati membri applicano dazi calcolati conformemente alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità ed il Marocco ed a quelle dell'atto di adesione.

Articolo 2

1. Una prima parte di 2 720 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1976 ammontano a :

Benelux	80 tonnellate,
Danimarca	80 tonnellate,
Germania	980 tonnellate,
Francia	1 100 tonnellate,
Irlanda	60 tonnellate,
Italia	140 tonnellate,
Regno Unito	280 tonnellate.

2. La seconda parte, di 1 405 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 1, o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stata applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1976.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva entro il 15 novembre 1976 la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 1° novembre 1976, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa ultima rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 novembre 1976, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 1° novembre 1976 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 20 novembre 1976, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articlo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN